



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

**Al Rettore
Università Statali/Università non
Statali
LORO SEDI**

e p.c. **CINECA**

del 23/01/2018

**Oggetto: PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO A.A. 2016/2017 -
CONTENZIOSO RIGUARDANTE PROVE SUPPLETTIVE A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI**

Si trasmette l'allegata nota concernente l'oggetto
cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 3°

Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari

Ai Rettori delle Università
statali e non statali
(escluse le telematiche)
LORO SEDI

e p. c. Alla Direzione Generale per il personale
scolastico
SEDE

OGGETTO: Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a. 2016-2017 – contenzioso riguardante prove suppletive a seguito di provvedimenti giudiziali.

Com'è noto, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, codesti Atenei e il M.I.U.R. stanno fronteggiando un ingente contenzioso promosso da molteplici ricorrenti, esclusi dalle prove suppletive e/o dall'ammissione ai corsi di specializzazione in quanto carenti a vario titolo del requisito dell'abilitazione all'insegnamento così come previsto dal D.M. 30 settembre 2011.

A seguito di alcune ordinanze cautelari del Consiglio di Stato che imporrebbero al M.I.U.R. ed agli Atenei di somministrare, a beneficio dei ricorrenti esclusi, prove di accesso suppletive rispetto a quelle già svolte e fissate a livello nazionale, i coordinatori dei corsi hanno rivolto al M.I.U.R. alcuni quesiti volti a conoscere innanzitutto quali determinazioni il Ministero volesse assumere circa l'eventuale programmazione di date uniche per lo svolgimento della citate prove suppletive.

Al riguardo, nelle more della definizione del suddetto contenzioso già, peraltro, in primo grado sfavorevole ai ricorrenti (e, in particolare, in attesa delle pronunce di merito del T.A.R. per il Lazio previste per il prossimo mese di maggio), la scrivente Direzione Generale, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale contrastante del Consiglio di Stato sulla materia *de qua*, non ritiene opportuno, per le ragioni di seguito esposte, prevedere, allo stato attuale, delle date uniche a livello nazionale per lo svolgimento di prove suppletive.

In primo luogo, si rileva, infatti, che il Consiglio di Stato, in diversi procedimenti pendenti aventi ad oggetto l'impugnazione del D.M. 948/2016, dopo aver concesso in via interinale la tutela monocratica ex art. 56 c.p.a., ha recentemente deciso di cambiare orientamento, rigettando le istanze cautelari dei ricorrenti e avallando pienamente il già consolidato orientamento del T.A.R. favorevole all'Amministrazione (si vedano ad esempio le ordinanze nn. 5122 e 5123 del 27/11/2017, nelle quali il C.D.S. afferma che *“risulta ragionevole – in quanto costituisce una scelta consentita dalla*

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.ittel +39 06 5849 6120



legislazione vigente – la determinazione di esigere il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale titolo per l’iscrizione alle prove di accesso e per la frequenza dei «corsi TFA sostegno».

A ciò si aggiunga inoltre che, in numerose altre ordinanze lo stesso Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti “*ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito in primo grado*”, rinviando proprio alla decisione nel merito del T.A.R. per il Lazio, inteso come la sede più opportuna per la definizione di tali contenziosi e il soddisfacimento delle pretese dei ricorrenti (cfr. *ex plurimis*: Ordinanze 4710 e 4718 del 30/10/17).

In secondo luogo, si rileva che le pronunce cautelari emesse dal Consiglio di Stato, sfavorevoli per il M.I.U.R. e per gli Atenei, non sembrano congruamente motivare le ragioni poste alla base dell’ammissione dei soggetti ricorrenti ai citati corsi di specializzazione in violazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. E’ appena il caso di evidenziare infatti che il requisito d’accesso richiesto ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 948/2016 risulta imprescindibile per l’esercizio di un’attività, come il sostegno scolastico, talmente delicata e di per sé professionalmente peculiare, da non poter prescindere dalla preliminare abilitazione all’insegnamento, in una fisiologica prospettiva peraltro di progressività dei titoli, per cui il titolo superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello presupposto (abilitante al solo insegnamento).

Infine, si evidenzia che, qualora il T.A.R. per il Lazio nel prossimo mese di maggio dovesse riconoscere legittimamente l’includibilità del possesso del requisito dell’abilitazione all’insegnamento, decadrebbero le eventuali iscrizioni ai corsi di specializzazione, avvenute *medio tempore* in conseguenza dell’indizione di prove suppletive disposte nella fase cautelare, e si registrerebbero evidenti costi di gestione in relazione ai corsi eventualmente attivati e non completabili nel caso di pronunce di merito sfavorevoli per i ricorrenti.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra espresso, non si ritiene opportuno, prevedere, allo stato attuale, la fissazione di nuove date uniche a livello nazionale per lo svolgimento di prove suppletive .

Nel ringraziare per la collaborazione e nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it tel +39 06 5849 6120